

**MORELLI-GUALTIEROTTI.** A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti per lire cinque milioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1910-11 » (642).

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Si riprende la discussione del disegno di legge:  
Modificazione all'ordinamento delle ferrovie  
di Stato**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Calda.

**CALDA.** Ho seguito con molta attenzione le varie critiche che da parti diverse della Camera sono state rivolte alle proposte di riordinamento dell'Amministrazione ferroviaria, presentate dal ministro onorevole Sacchi.

Le critiche sono partite da opposte parti politiche, perchè il collega valoroso onorevole Nofri si è trovato perfettamente d'accordo con conservatori dall'acqua purissima come l'onorevole Rubini.

Ma quelle critiche, per quanto autorevoli, non hanno rimosso la mia modesta convinzione sostanzialmente favorevole all'articolo primo del disegno di legge, nel suo concetto informatore e nelle sue linee essenziali.

Consenta la Camera che io dia molto sommariamente ragione della mia opinione.

Non voglio occuparmi, onorevoli colleghi, degli scrupoli costituzionali d'indole teorica provocati dall'articolo primo.

L'onorevole Abignente, nella sua relazione, ha dato a quegli scrupoli una risposta molto dotta, anzi, me lo consenta, un po' dottrinarica. Egli ha teorizzato sulle attività tecniche ed attività giuridiche e, non a torto, l'onorevole Rubini, nelle sue dense chiose alla relazione della maggioranza, notava essere tali formule e distinzioni pericolose, perchè questa è materia che si ribella alle formule.

Nè aveva torto ieri il collega Celesia quando diceva: Lasciamo da parte attività tecniche ed attività giuridiche: la verità semplice è che il Parlamento fa quello che vuole, può direttamente provvedere e può delegare la sua potestà legislativa al Governo.

Vi sono, è vero, dei teorici che si divertono a discutere se il Parlamento abbia la facoltà di delegare la potestà legislativa e richiamano il principio privatistico che il delegato non può delegare. Ma queste controversie sono superate dalla realtà, perchè abbiamo spessissimo varie e proprie delegazioni di potestà legislativa.

Lasciamo dunque le discussioni teoriche. Piuttosto vorrei richiamare l'attenzione cortese del ministro e del relatore, conoscitori esperti di questa materia, sopra dubbi che crederei conveniente fossero chiariti. Il primo è questo: L'onorevole Abignente con molta esattezza nella sua relazione ha chiarito le conseguenze proprie e specifiche della delegazione di cui all'articolo primo.

La conseguenza caratteristica che l'onorevole Abignente spiega nella sua relazione è questa: il Governo, emanato il primo decreto ai sensi dell'articolo primo, ha esaurito il suo mandato, nè potrebbe con un altro decreto modificarlo. È questo un punto di essenziale importanza.

Ora, onorevole Abignente, io credo che sia stato ottimo criterio quello di chiarire subito le conseguenze pratiche che scaturiscono dal trattarsi di delegazione di potestà legislativa; ma non vorrei che si fosse andati troppo oltre. E mi spiego.

Noi diamo al Governo, fra l'altro, la facoltà di determinare le circoscrizioni delle quattro direzioni d'esercizio.

Di questa facoltà, non si parla in modo esplicito nell'articolo primo, ma l'onorevole relatore nella sua relazione dice che è implicita nella larga delegazione che concediamo al Governo.

Orbene, se voi, onorevole Abignente, considerate anche la facoltà di determinare le circoscrizioni come delegazione di potestà legislativa, ne deriva questo che, quando il Governo abbia determinato con decreto le circoscrizioni territoriali delle Direzioni di esercizio, non potrebbe modificare quel primo decreto, con un altro decreto, ma occorrerebbe per modificarlo un atto del Parlamento.

Ora io non vorrei che questo fosse eccessivo inceppamento della libertà di azione del Governo. Noi modifichiamo se non m'inganno il criterio che abbiamo seguito con la legge 1907, quando, invece, abbiamo accordato al Governo di modificare le circoscrizioni compartimentali, senza bisogno di una legge, perchè l'articolo 11 di quella legge impone, è vero, di sottoporre all'approvazione del Parlamento i decreti reali,